

Comune di Bellaria Igea Marina

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2024

INDICE

Articolo 1 - Oggetto.....	
Articolo 2 - Disposizioni generali.....	
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	
Articolo 4 - Soggetto	
Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche.....	
Articolo 6 - Rilascio dei titoli autorizzatori.....	
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	
Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali (per strutture permanenti).....	
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere	
Articolo 11 - Determinazione del canone.....	
Articolo 12 - Mercati ordinari, fiere, posteggi isolati e mercati a merceologia esclusiva.....	
Articolo 13 - Commercio itinerante.....	
Articolo 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	
Articolo 15 - Accertamenti - Recupero canone.....	
Articolo 16 - Sanzioni e indennità.....	
Articolo 17 - Sospensione dell'attività' di vendita	
Articolo 18 - Riscossione coattiva.....	
Articolo 19 - Disposizioni finali.....	
Allegato A – TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	
Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a commercio su aree pubbliche con posteggi realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Bellaria Igea Marina.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinate a commercio su aree pubbliche realizzate anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione di spazi, anche abusivi, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a commercio su aree pubbliche con posteggio realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno stabile vincolo di destinazione.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente o da coloro in possesso di delega, con validità pluriennale che decorre dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni normative.

Articolo 6

Rilascio dei titoli autorizzatori

1. Per il rilascio dei titoli autorizzatori per esercitare il commercio su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative nonché al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con relativa delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'[allegato "B"](#) del presente Regolamento.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali (per strutture permanenti)

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione di cui all'allegato B del presente Regolamento.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'[allegato "A"](#) del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui all'allegato B del presente Regolamento.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'[allegato "A"](#) del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 10 per cento sul canone complessivamente determinato.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di mercati e fiere la cui gestione è affidata ad un unico concessionario, il canone è quantificato in euro **15,00** al giorno per ogni banco per l'attività di merceologia ordinaria ed euro **10,00** al giorno per ogni banco per l'attività di merceologia esclusiva.
3. Per i posteggi dei mercati ordinari non assegnati in concessione pluriennale o temporaneamente non occupati dai titolari di concessione (spuntisti), che vengono assegnati giornalmente dal competente servizio del Comando Polizia Locale, il canone è quantificato in Euro 15,00 a giornata.
4. Per i posteggi dei mercati a merceologia esclusiva dei Produttori Agricoli non assegnati in concessione pluriennale o temporaneamente non occupati dai titolari di concessione

(spuntisti), che vengono assegnati giornalmente dal competente servizio del Comando Polizia Locale, il canone è quantificato in Euro 10,00 a giornata.

Articolo 12

Mercati ordinari, fiere, posteggi isolati e mercati a merceologia esclusiva

1. Per lo svolgimento dei criteri e delle modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico dei mercati ordinari, fiere, posteggi isolati e mercati a merceologia esclusiva, si rinvia alle vigenti disposizioni normative nonché al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con relativa delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 13

Commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con relativa delibera di Consiglio Comunale ed in particolare agli artt. 38, 39 e 40 dello stesso.

Articolo 14

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni con concessione pluriennale del commercio su aree pubbliche, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio di ogni anno per i mercati invernali ed entro il 31 maggio per tutti gli altri mercati ordinari;

2. Per le concessioni pluriennali di posteggi isolati e mercati a merceologia esclusiva, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 il versamento dovrà essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza la prima entro il 31 maggio e la seconda entro il 31 agosto.

3. Per le occupazioni di cui ai commi precedenti, l'importo del canone occupazione suolo pubblico non è dovuto da parte dell'operatore solo qualora l'assenza dello stesso sia riferita all'intero periodo di svolgimento del mercato o della fiera, dimostrabile dall'organo competente.

4. Per le occupazioni temporanee in occasione di mercati e fiere la cui gestione è affidata ad un unico concessionario, il pagamento del canone pari ad euro **15,00** al giorno per ogni banco per l'attività di merceologia ordinaria ed euro **10,00** al giorno per ogni banco per l'attività di merceologia esclusiva dovrà avvenire entro la data di rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 il versamento dovrà essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza la prima entro la data del rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro la data di scadenza della stessa.

5. Per le occupazioni con strutture permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va

corrisposto entro il 28 febbraio.

6. Per i posteggi dei mercati ordinari non assegnati in concessione pluriennale o temporaneamente non occupati dai titolari di concessione (spuntisti), che vengono assegnati giornalmente dal competente servizio del Comando Polizia Locale, il pagamento del canone, pari ad Euro 15,00 a giornata, viene assolto mediante versamento diretto attraverso il terminale di pagamento in possesso degli agenti riscuotitori.

7. Per i posteggi dei mercati a merceologia esclusiva dei Produttori Agricoli non assegnati in concessione pluriennale o temporaneamente non occupati dai titolari di concessione (spuntisti), che vengono assegnati giornalmente dal competente servizio del Comando Polizia Locale, il pagamento del canone, pari ad Euro 10,00 a giornata, viene assolto mediante versamento diretto attraverso il terminale di pagamento in possesso degli agenti riscuotitori.

8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e/o l'affitto del posteggio, sono subordinati all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 16

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive o in caso di tardivo od omesso versamento, ai sensi del presente Regolamento si applicano le sanzioni ed indennità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.

Articolo 17

Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone da versarsi per ciascun posteggio del mercato o della fiera comporta, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, la sospensione della concessione di posteggio rilasciata oppure dichiarata all'interno di apposita comunicazione fino alla regolarizzazione della posizione.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2025.

**Allegato A – TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER
MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
Occupazioni realizzate in mercati alimentari		0,80
Occupazioni realizzate in mercati non alimentari		0,74
Occupazioni realizzate con Posteggi Isolati		0,70
Occupazioni realizzate sul mercato di Via Perugia		1

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade sono classificate in n. 3 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°.
5. La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1°.

CATEGORIA I - AREE DI PREGIO

Via Arno e Via Adriatico nel tratto a monte della ferrovia;
Via Torre nel tratto compreso fra Piazza Matteotti e Via Arno;
Piazza Matteotti;
Via Jonio nel tratto compreso fra Piazza Matteotti e Piazza di Vittorio;
Via P. Guidi;
Piazzale Don Minzoni;
Via Pascoli nel tratto da Via Pavese al mare;
Via Perugia;
Piazzale Kennedy;
Via Colombo;
Piazzale Gramsci;
Piazza Marcianò,
Via Italia;
Piazzale Santa Margherita;
Viale Ennio nel tratto compreso fra Via Pinzon e Via Pertini;
Via Ovidio.
Via Tibullo
Via Romea
Via Virgilio, nel tratto compreso da viale Ennio a Via S. Italeo
V.le Pinzon tratto compreso fra il ponte sul fiume Uso (Via del Trabaccolo) e P.le Capit. Di Porto
Via Rubicone nel tratto compreso da P.le Largo Montello a V.le Colombo
Parco Torre Saracena
Parco Casa Panzini
Lungomare Carrà
P.zza Alda Merini

CATEGORIA II - CENTRO ABITATO

Tutto il territorio comunale ad esclusione di quello individuato dalla categoria precedente e ad esclusione dell'arenile.

CATEGORIA III- ARENILE COMUNALE

I tratti di arenile di proprietà del Comune di Bellaria-Igea Marina, dal confine con San Mauro Mare fino al confine con il Comune di Rimini.